

**REGOLAMENTO (CE) N. 1394/98 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1998

**che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in conigli riproduttori nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, i quantitativi di conigli riproduttori originari della Comunità per i quali può essere concesso l'aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dell'arcipelago delle Canarie in conigli riproduttori originari del resto della Comunità; che tali importi devono essere stabiliti tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago delle Canarie e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali di cui trattasi;

considerando che le modalità comuni d'applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regola-

mento (CE) n. 2790/94 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 825/98 <sup>(4)</sup>;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime d'approvvigionamento si applica a decorrere dal 1° luglio; che occorre pertanto prevedere l'entrata in vigore immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono fissati nell'allegato l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per la fornitura alle isole Canarie di conigli riproduttori, originari della Comunità, nonché il numero di conigli che beneficiano dell'aiuto.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU L 117 del 24. 4. 1998, pag. 5.

*ALLEGATO***Fornitura alle isole Canarie di conigli riproduttori originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero	Aiuto (in ECU/capo)
ex 0106 00 10	Conigli riproduttori		
	— linee pure e nonni	2 000	30
	— genitori	4 000	24